

D.M. 23 maggio 1992, n. 314: Regolamento recante disposizioni di attuazione della legge 28 marzo 1991, n. 109, in materia di allacciamenti e collaudi degli impianti telefonici interni.

(Gazzetta Ufficiale n. 140 del 16 giugno 1992 - Supplemento Ordinario)

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il regolamento di esecuzione dei titoli I, II e III del libro II della legge postale e delle telecomunicazioni approvato con regio decreto 19 luglio 1941, n. 1198;

Visto il decreto ministeriale 12 dicembre 1947 riguardante la disciplina delle derivazioni telefoniche interne, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 1° marzo 1948;

Vista la legge 18 ottobre 1977, n. 791, di attuazione della direttiva n. 73/23/CEE (in GUCE n. L 077 del 26 marzo 1973), relativa alle garanzie di sicurezza del materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione;

Visto il decreto ministeriale 9 febbraio 1980 concernente: "Determinazione della tariffazione relativa alle prestazioni scientifiche e sperimentali eseguite dall'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 30 aprile 1980, come modificato da ultimo dal decreto ministeriale 24 giugno 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 1989;

Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 1982, recante norme in materia di autorizzazione per l'installazione di impianti telefonici interni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 10 gennaio 1983;

Vista la direttiva 83/189/CEE (in GUCE n. L 109 del 26 aprile 1983) di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, modificata dalla direttiva 88/182/CEE (in GUCE in L 81 del 26 marzo 1988);

Vista la direttiva 86/361/CEE (in GUCE n. L 217 del 5 agosto 1986) concernente la prima fase del reciproco riconoscimento dell'omologazione delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni;

Visto il decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 28 maggio 1988, n. 220, col quale è stata data attuazione alla predetta direttiva 86/361/CEE;

Vista la direttiva 88/301/CEE (in GUCE n. L 131 del 27 maggio 1988) relativa alla concorrenza sul mercato dei terminali di telecomunicazioni;

Vista la direttiva 89/336/CEE (in GUCE n. L 139 del 23 maggio 1989) relativa alla compatibilità elettromagnetica;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, art. 17, comma 3;

Visto il decreto 8 settembre 1988, n. 484, concernente l'approvazione del regolamento di servizio per l'abbonamento telefonico;

Vista la legge 5 marzo 1990, n. 46, concernente norme per la sicurezza degli impianti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1991 in materia di adeguamento delle tariffe telefoniche nazionali, ed in particolare gli articoli 3 e 19, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 12 del 15 gennaio 1991;

Vista la sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 19 marzo 1991, concernente la causa n. C-202/88;

Vista la legge 28 marzo 1991, n. 109, recante nuove disposizioni in materia di allacciamenti e collaudi di impianti telefonici interni, di attuazione della direttiva 88/301/CEE;

Vista la direttiva 91/263/CEE in (GUCE n. L 128 del 23 maggio 1991) concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle apparecchiature terminali di telecomunicazioni, incluso il reciproco riconoscimento della loro conformità;

Riconosciuta la necessità di adottare le disposizioni di attuazione della legge 28 marzo 1991, n. 109;

Visto il parere espresso dal Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 9 aprile 1992;

Vista la comunicazione effettuata in data 21 maggio 1992 al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988;

**Adotta
il seguente regolamento:**

Art. 1

1. Ai sensi del presente decreto si intendono per:

a) "apparecchiatura terminale": l'apparecchiatura d'utente destinata ad essere collegata direttamente o indirettamente ad un punto terminale di una rete pubblica di telecomunicazione o ad interfazionare con essa per la trasmissione, il trattamento o la ricezione di informazioni. Il collegamento può essere realizzato mediante un sistema cablato, radio, ottico e altro sistema elettromagnetico;

b) "punto terminale di rete": l'insieme delle connessioni fisiche e delle specifiche tecniche d'accesso che fanno parte della rete pubblica di telecomunicazioni e sono necessarie per poter accedere a detta rete pubblica e comunicare efficacemente per il suo tramite;

c) "impianto interno": i sistemi di utente - ubicati in un fondo privato, quale definito dall'art. 183 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, come modificato dall'art. 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103 - costituiti da una o più apparecchiature terminali, nonché dalle condutture e relativi accessori, connessi ai punti terminali della rete pubblica.

2. Le funzioni tipiche della rete pubblica, che sono quelle di esercizio e di manutenzione, di gestione della connessione, di sincronizzazione, di controllo, di contabilizzazione e di telecaricamento, sono di esclusiva competenza del gestore pubblico.

Art. 2

1. I punti terminali per l'accesso alle reti di telecomunicazioni sono descritti negli allegati numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, che fanno parte integrante del presente decreto.

2. Per i servizi radiomobili terrestri il punto terminale di rete è costituito dall'antenna fissa del gestore pubblico, cui possono collegarsi le apparecchiature utilizzate dall'utente.

Art. 3

1. L'installazione, il collaudo, l'allacciamento e la manutenzione delle apparecchiature terminali, omologate con la procedura di cui all'allegato 11, parte integrante del presente decreto, debbono essere eseguiti dal gestore del servizio pubblico o da imprese autorizzate ai sensi dell'art. 4, in conformità alle norme CEI, alle norme per la sicurezza degli impianti ed alle altre norme vigenti in materia.

2. Ultimata l'installazione, debbono essere effettuate le prove atte a verificare la funzionalità dell'impianto secondo la capacità ed il tipo dell'impianto stesso e le eventuali prescrizioni fornite dal costruttore delle apparecchiature.

3. L'impresa autorizzata che ha provveduto alle operazioni di installazione e di collaudo deve consegnare all'abbonato, all'atto dell'allacciamento dell'impianto alla rete pubblica, il progetto dell'impianto stesso sottoscritto da un progettista iscritto all'albo professionale, nonché una dichiarazione conforme allo schema dell'allegato 12, che fa parte integrante del presente decreto, nella quale: sia attestata la conformità dell'impianto e della sua installazione alla normativa in vigore; siano descritti la marca, il tipo, il numero degli elementi costitutivi dell'impianto stesso ed il numero di omologazione delle apparecchiature collegate; sia dichiarato l'esito positivo del collaudo.

4. Copia conforme della dichiarazione di cui al comma 3 deve essere inoltrata, dall'impresa autorizzata, con raccomandata con avviso di ricevimento, alla competente sede territoriale del gestore del servizio pubblico entro trenta giorni dal rilascio dell'originale all'abbonato.

5. In caso di violazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano, previa diffida, il provvedimento di sospensione dell'autorizzazione e, nell'ipotesi di reiterate inadempienze, il provvedimento di revoca dell'autorizzazione stessa.

Art. 4

1. Ai fini della installazione, del collaudo, dell'allacciamento e della manutenzione delle apparecchiature terminali, abilitate a comunicare con la rete pubblica di telecomunicazioni, le imprese debbono munirsi di apposita autorizzazione secondo le classi ed i requisiti di cui all'allegato 13, che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 5

1. Gli abbonati possono provvedere direttamente all'installazione, al collaudo, all'allacciamento ed alla manutenzione di apparecchiature terminali omologate con capacità non superiore a due linee urbane, qualora l'allacciamento alla terminazione della rete pubblica richieda il solo inserimento della spina nel relativo punto terminale.

Art. 6

1. L'abbonato consente l'accesso ai propri locali al personale del gestore del servizio pubblico munito di tessera di riconoscimento, nelle ore diurne dei giorni lavorativi, per la sorveglianza sulla rete e sulle apparecchiature collegate.

2. Nel caso in cui l'abbonato non permetta l'effettuazione delle verifiche, anche in seguito a comunicazione scritta, il gestore può sospendere il servizio fino a quando l'abbonato consenta l'accesso.
3. Qualora si riscontrino disservizi sulla rete causati da apparecchiature dell'abbonato, ovvero violazione alle norme richiamate all'art. 4, il gestore può disconnettere dalla rete l'impianto o parte di esso e/o l'apparecchiatura terminale, diffidando contestualmente l'abbonato ad eliminare entro il termine di trenta giorni la causa dei disservizi.
4. Persistendo oltre tale termine la violazione, il gestore può sospendere il servizio fino a quando l'abbonato stesso abbia comunicato l'intervenuta regolarizzazione dell'impianto e/o dell'apparecchiatura.
5. Trascorsi sei mesi dalla scadenza del suddetto termine di trenta giorni senza che sia pervenuta la comunicazione da parte dell'abbonato, il gestore può adottare il provvedimento di risoluzione del contratto.
6. Il gestore del servizio pubblico comunica all'Ispettorato generale delle telecomunicazioni o ad altro organo da questo delegato le difformità riscontrate, nel corso dei controlli, tra l'impianto esistente e quello certificato dall'impresa autorizzata.
7. La spesa per l'intervento del gestore pubblico a richiesta dell'abbonato presso la sede d'utente è a carico dell'abbonato stesso qualora dai controlli effettuati risulti che il disservizio non dipende dalla rete pubblica.

Art. 7

1. I nuovi abbonati al servizio telefonico hanno facoltà di provvedere, a condizioni di libero mercato, direttamente o tramite il gestore del servizio pubblico, all'approvvigionamento e, nel rispetto degli articoli 3 e 5, all'installazione, al collaudo, all'allacciamento ed alla manutenzione dell'apparecchio telefonico principale e degli impianti supplementari ed accessori, con esclusione del dispositivo di centrale per invio impulsi di conteggio.

Art. 8

1. Gli abbonati, che alla data di entrata in vigore del presente decreto abbiano in esercizio le apparecchiature di cui all'art. 7 di proprietà del gestore pubblico, hanno facoltà di procedere, entro il termine di sei mesi da tale data, alla risoluzione del relativo rapporto di locazione e di manutenzione, da comunicare a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
2. La disdetta di cui al comma 1 ha effetto al compimento di nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il gestore pubblico comunica le nuove condizioni contrattuali di locazione e di manutenzione delle apparecchiature a mezzo di avvisi sulla stampa e di messaggi da inserire nella bolletta telefonica.
4. Per gli abbonati, che non abbiano chiesto la risoluzione del contratto ai sensi del comma 1, le nuove condizioni di cui al comma 3 si applicano alla scadenza dei contratti in corso.

Art. 9

1. I decreti ministeriali 12 dicembre 1947 e 4 ottobre 1982, citati nelle premesse, sono abrogati.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Allegato 1

TERMINAZIONE TELEFONICA UNIFICATA TRIPOLARE [1]

1 - Generalità.

Il presente allegato definisce le caratteristiche tecniche della terminazione telefonica tripolare utilizzata per l'allacciamento:

alla rete telefonica commutata;

alla rete "fonia-dati", allacciamento a due fili;

ai circuiti diretti analogici, ad esclusione dei collegamenti per dati.

Tale terminazione potrà essere:

senza protezioni longitudinali;

con fusibili;

con fusibili e impedenza;

con PTCR

con PTCR ed impedenza.

Indipendentemente dalla particolare configurazione di cui sopra, saranno comunque garantite la compatibilità meccanica con le spine tripolari degli altri tipi sopra citati e la compatibilità elettrica con i diversi tipi di terminali analogici dotati di spine tripolari.

2 - Caratteristiche e prescrizioni costruttive.

2.1 - Dimensioni.

All'interno della terminazione telefonica tripolare unificata possono essere presenti:

dei dispositivi di protezione longitudinali come ad esempio fusibili, PTCR o qualsiasi altro dispositivo con caratteristiche elettrico/funzionali equivalenti o migliorative;

un'opportuna impedenza di chiusura.

Forma e dimensioni corrispondono a quanto indicato nel disegno allegato per la terminazione telefonica unificata tripolare (fig. 1).

Nelle figure sono riportate le quote essenziali inerenti:

il dimensionamento di massima della terminazione;

l'accoppiamento della presa e degli spinotti cilindrici presenti nella spina del terminale d'utente.

2.2 - Tolleranze.

Per le quote riportate sui disegni di cui al paragrafo precedente e per le quali non sono indicate tolleranze, sono possibili i seguenti scostamenti:

± 0,1 mm per i particolari metallici lavorati;

± 0,3 mm per gli spessori delle pareti (da misurare sul bordo superiore) delle parti stampate in termoplastica;

± 0,4 mm per le rimanenti quote indicate nelle parti stampate in termoplastica.

2.3 - Materiali.

I materiali impiegati sono i seguenti:

2.3.1. - Terminazione tripolare

a) corpo: materiale termoplastico con bassa tendenza alla carica elettrostatica.

Il corpo della presa è ricavato in un solo pezzo mediante stampaggio ad iniezione;

b) coperchio: come nel punto a);

c) molle di contatto: bronzo fosforo B7 UNI 2527 spessore 0,4 mm, nichelate. Le molle possono essere anche realizzate in alpacca laminata per molle (vedi fig. 2).

2.3.2. – Terminazione con portafusibili

Questa terminazione di forma e dimensioni identiche a quella senza portafusibili indicata nell'art. 2.3.1, è contraddistinta da una impronta ricavata di stampo sul coperchio ed ha, in luogo dei tappi per la chiusura dei due fori per portafusibili, i seguenti materiali:

1) – ponticelli in lamiera di ottone OT 63 UNI 2012 spessore 0,35 mm nichelata;

2) – portafusibili composti dai seguenti pezzi:

– boccia anteriore filettata in OT 63 UNI 2012 nichelata;

– tappo a vite con filettatura a passo fine M 8x1 – UNI 4534-64 in OT 63 UNI 2012 nichelato;

– gabbia in lamiera in bronzo B7 UNI 2527 spessore 0,15 mm nichelata;

– molla a spirale in acciaio per molle C 72 UNI 3545 – 68.

3) – piastrine serrafili per morsetti af-bf in lamiera di ottone OT 63 UNI 2012 spessore 0,6 mm nichelata

4) – grani filettati per morsetti af-bf in ottone OT 63 UNI 2012, nichelati.

2.4 - Proprietà del materiale termoplastico.

Il materiale termoplastico impiegato per lo stampaggio delle terminazioni ha le seguenti proprietà:

a) proprietà elettriche:

– la rigidità dielettrica, determinata secondo quanto indicato nella tabella UNI 4291, non è inferiore a 10 KV/mm;

b) altre caratteristiche:

astatico: bassa tendenza alla carica elettrostatica.

2.5 – Stampigliature

Nella figura 3 riguardante le parti in materiale termoplastico della prese, sono indicate le posizioni dove compaiono le diverse stampigliature previste; queste sono ricavate in stampo in rilievo.

3 - Caratteristiche elettriche.

3.1 - Tensioni.

La linea telefonica è attestata sui terminali "ae" e "be" (vedere fig. 4).

La tensione continua nominale presente tra i morsetti di attestazione della linea di utente è pari a 60V o 48V. Non è stabilito quali dei due morsetti sia il positivo e quale il negativo.

3.2 - Correnti.

La corrente continua massima che può attraversare i contatti è pari a 110 mA.

3.3 - Impedenza caratteristica.

Qualora presente nella presa, l'impedenza citata all'art. 3.1 può essere realizzata come segue:

connessione serie di un resistore del valore di 12 kohm \pm 10%, 0,5 W e di un condensatore da 1 òF \pm 10%, 0,5 W e $V_{lav} = 250$ V

un condensatore da 1 òF \pm 10%, 0,5 W e $V_{lav} = 250$ V.

Tale impedenza deve essere collegata in parallelo alle connessioni per l'attestazione della linea.

(immagine)

(1) Allegato sostituito dall'art. 1, comma 2, D.M. 27 febbraio 1996, n. 208, a sua volta, abrogato dal D.M. 17 aprile 1998, n. 179 e, successivamente, sostituito dall'art. 1, comma 2 del medesimo decreto n. 179/1998.

Allegato 2 [1]

1 - Terminazione di rete per l'accesso base del servizio ISDN a larga scala.

1.1 - Generalità.

Il presente allegato stabilisce le caratteristiche tecniche della terminazione di rete per l'accesso base del servizio ISDN a larga scala (NT1).

L'NT1 è un apparato che ha la funzione di interfacciare, lato centrale, il sistema trasmissivo numerico nazionale a due fili denominato interfaccia U (codice di linea 2B1Q o 4B3T) mentre, lato utente, gestisce il sistema di distribuzione a quattro fili, denominato interfaccia S.

1.2 - Caratteristiche e prescrizioni costruttive.

1.2.1 - Zona accessibile all'utente:

La zona accessibile all'utente è costituita da due jack RJ45.

1.2.2 - Caratteristiche tecniche.

Le caratteristiche tecniche, elettriche e meccaniche della presa RJ45, equipaggiata ad 8 poli, sono conformi alle norme ISO 8877, EN e ENV 41001.

1.2.3 - Caratteristiche elettriche.

Le caratteristiche elettriche ed i protocolli dell'interfaccia S sono quelli definiti dagli standard ETSI: ETS 300-012, ETS 300-125, ETS 300-102, rispettivamente per i livelli 1, 2 e 3.

2 - Terminazione di rete per l'accesso base del servizio ISDN a larga scala con due attacchi telefonici integrati.

2.1 - Generalità.

Il presente allegato stabilisce le caratteristiche tecniche della terminazione di rete per l'accesso base del servizio ISDN a larga scala con due attacchi analogici integrati. Tale terminazione è chiamata "NT1 plus" e fornisce tutte le prestazioni della terminazione di rete denominata NT1.

2.2 - Caratteristiche e prescrizioni costruttive.

2.2.1 - Zona accessibile all'utente.

La zona accessibile all'utente è costituita da una presa RJ45 per l'interfaccia S, mentre per l'interfaccia analogica è prevista una morsettiera a vite.

2.2.2 - Caratteristiche tecniche.

Le caratteristiche tecniche, elettriche e meccaniche, della presa RJ45 sono conformi a quanto indicato per la terminazione NT1.

Le caratteristiche elettriche dell'interfaccia analogica sono conformi a quanto indicato nell'allegato 1.

(1) Allegato sostituito dall'art. 1, comma 2, D.M. 27 febbraio 1996, n. 208, a sua volta, abrogato dal D.M. 17 aprile 1998, n. 179 e, successivamente, sostituito dall'art. 1, comma 2 del medesimo decreto n. 179/1998.

Allegato 3

TERMINAZIONE DI RETE PER TRASMISSIONE DATI PER COLLEGAMENTI DIRETTI ANALOGICI

(Allegato omissivo).

Allegato 4

TERMINAZIONE DI RETE PER COLLEGAMENTI A 2,048 Mbit/s

(Allegato omissivo).

Allegato 5
TERMINAZIONE MULTIPLA DI RETE

(Allegato omesso).

Allegato 6
TERMINAZIONE DI RETE PER COLLEGAMENTI TELETEX E
TRASMISSIONE DATI SULLA RETE TELEX-DATI

(Allegato omesso).

Allegato 7
TERMINAZIONE PER CIRCUITI DIRETTI NUMERICI

(Allegato omesso).

Allegato 8
TERMINAZIONE DI RETE PER COLLEGAMENTI TELEX SULLA RETE
TELEX-DATI

(Allegato omesso).

Allegato 9
TERMINAZIONE DI RETE PER TRASMISSIONE DATI PER COLLEGAMENTI
A QUATTRO FILI SULLA RETE FONIA-DATI

(Allegato omesso).

Allegato 10
TERMINAZIONE DI RETE PER IL SERVIZIO DI CONNETTIVITA'
NUMERICA SULLA RETE FONIA-DATI

(Allegato omesso).

Allegato 11
PROCEDURA PER L'OMOLOGAZIONE DELLE APPARECCHIATURE
TERMINALI DA CONNETTERE ALLA RETE PUBBLICA DI
TELECOMUNICAZIONI [1]

(Allegato omesso).

(1) Allegato abrogato dall'art. 23, comma 1, D.M. 17 aprile 1997, n. 160, a sua volta abrogato dall'art. 17, comma 1, D.Lgs. 9 maggio 2001, n. 269, a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella G.U.

Allegato 12

DICHIARAZIONE

(Allegato omesso).

Allegato 13 DISCIPLINA RELATIVA AL RILASCIO ALLE IMPRESE DELLE AUTORIZZAZIONI PER L'INSTALLAZIONE, IL COLLAUDO, L'ALLACCIAMENTO E LA MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE TERMINALI

(Allegato omesso).